

CONVENZIONE QUADRO
di formazione ed orientamento

TRIBUNALE DI RIETI

20 FEB 2017

Prot. 323/2017

TRA

La "Sapienza" - Università di Roma, in persona del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, prof. Paolo Ridola, giusta delega approvata con delibera n. 114/15 del Senato Accademico in data 24 febbraio 2015, e il prof. Andrea Di Porto, quale referente della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa Università;

E

Il Tribunale Ordinario di Rieti (Ufficio Giudiziario ospitante) nella persona del suo Presidente, dott. Francesco Mele.

PREMESSO CHE

Le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra l'attività di formazione universitaria, post universitaria e di ricerca ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi.

In particolare:

- a) espresso interesse della Scuola è quello di arricchire l'esperienza formativa dei propri iscritti e di agevolare le loro scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- b) espresso interesse dell'Ufficio Giudiziario ospitante è far sì che i suindicati iscritti acquisiscano una diretta conoscenza dei problemi connessi con le professioni forensi e con l'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

ART.1 – Tipologia di tirocinio

Il Tribunale Ordinario di Rieti accoglierà periodicamente presso le proprie strutture, in qualità di tirocinanti, gli iscritti alla Scuola, per la realizzazione di progetti di formazione od orientamento e per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. tirocinio *sostitutivo*).

ART. 2 – Durata del tirocinio

Il tirocinio avrà la durata di un anno equivalente a 500 ore di attività;
I termini decorrono dal provvedimento di assegnazione del tirocinante all'Ufficio.

ART. 3 – Requisiti e modalità di ammissione

All'inizio dei corsi del primo anno della Scuola, il Direttore trasmette l'elenco nominativo degli studenti più meritevoli per i quali chiede lo svolgimento del tirocinio sostitutivo al Presidente del Tribunale Ordinario di Rieti che indica i Magistrati affidatari disponibili.

L'Ufficio Giudiziario ospitante si riserva la facoltà di rifiutare l'attività di formazione, per gravi motivi oggettivi o connessi alla condotta serbata dai partecipanti, anche dopo l'inizio dell'attività formativa.

Il numero degli studenti ammessi al tirocinio viene concordato, di anno in anno, tra il Presidente del Tribunale Ordinario di Rieti ed il Direttore della Scuola.

ART. 4 – Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio

I contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificati nell'Allegato "Progetto Formativo e di Orientamento" che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Nel predetto Allegato sono quindi indicati:

- i dati identificativi del tirocinante;
- il luogo di svolgimento del tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità del tirocinio.

Sarà comunque possibile per il Tribunale Ordinario di Rieti stabilire in dettaglio le specifiche modalità di svolgimento del tirocinio in uno dei propri settori.

ART. 5 - Assicurazione

L'Università garantisce che i tirocinanti di cui all'art. 1 della presente convenzione usufruiscono di un'assicurazione che copre tutti i rischi per infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, esonerando espressamente l'Ufficio Giudiziario ospitante da ogni responsabilità per tutta la durata del tirocinio.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio Giudiziario ospitante si impegna a segnalare prontamente l'evento agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

ART. 6 – Trasmissione della copia della convenzione

L'Università si impegna a trasmettere copia della convenzione alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 7 – Referenti del tirocinio

L'Università indica quale proprio referente dei tirocini presso il Tribunale Ordinario di Rieti il prof. Andrea Di Porto, direttore della Scuola.

Il Tribunale Ordinario di Rieti indica quale proprio referente dei tirocini con la Scuola il Dr. Carlo Sabatini.

ART. 8 – Obblighi del tirocinante

La Scuola si obbliga ad informare e sensibilizzare adeguatamente il tirocinante circa gli impegni elencati nell'Allegato di cui al precedente art. 4, e in particolare si evidenzia che il tirocinante deve:

- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso l'Ufficio Giudiziario ospitante;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio in ordine ad ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nel corso e a causa del tirocinio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i casi giudiziari e i dati personali delle parti e dei loro procuratori, l'organizzazione degli uffici e la rete informativa, le disposizioni interne e le prassi applicative;
- sottoscrivere la dichiarazione con la quale afferma di aver compreso e di accettare il metodo di valutazione dell'attività dell'anno di tirocinio al fine di usufruire dei benefici di cui all'art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98.

ART. 9 – Interruzione unilaterale del tirocinio

Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio, in quanto integrazione del processo di formazione universitario e di orientamento professionale, non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dall'Ufficio Giudiziario ospitante e dal tirocinante, mediante comunicazione scritta diretta anche alla Scuola.

ART. 10 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha la durata di tre anni.

ART. 11 Trattamento dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ufficio Giudiziario ospitante e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal d.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

ART. 12 – Rinvio alla legislazione vigente in materia

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia (art. 18 Legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive disposizioni attuative).

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 30 settembre 2016

“Sapienza”- Università di Roma
Il Preside della Facoltà di Giurisprudenza
prof. Paolo Ridola



“Sapienza”- Università di Roma
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

Il Direttore
prof. Andrea Di Porto



Tribunale Ordinario di Rieti
il Presidente
dott. Francesco Mele

